

*6 mesi dopo il decreto del fare: bilancio,  
semplificazione ed attuazione*

**AMBIENTE**

*Assimpredil Ance*  
Via San Maurilio, 21 - Milano

# Quadro normativo

- **D.L. n. 69/2013 Decreto del Fare** (*G.U. n. 114 del 21/06/13*)
- **Legge 9 agosto 2013 n. 98** di conversione del D.L. 69/2013 (*G.U. n. 194 del 20/08/2013*)

## MATERIALI DA SCAVO

**art. 41 e 41-bis del D.L. Fare**

(come convertito dalla legge 98/2013)

## MATRICI MATERIALI DI RIPORTO

**art. 41 del D.L. Fare**

(come convertito dalla legge 98/2013)

# MATERIALI DA SCAVO

*Premessa*

**GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO**


**CONTAMINATI**

**bonifiche**

In tale caso resta confermato l'obbligo di notifica agli Enti competenti dei potenziali ritrovamenti di contaminanti al fine di attivare l'eventuale **procedimento di bonifica** (ai sensi degli artt. 239 e ss del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

# MATERIALI DA SCAVO

*Premessa*




La gestione dei materiali da scavo come **RIFIUTI** dipende solo ed esclusivamente da due fattori:

- **un fattore QUALITATIVO** cioè il materiale da scavo non deve essere contaminato;
- **un fattore SOGGETTIVO** cioè il produttore del rifiuto può scegliere di disfarsene anche se il materiale da scavo non è contaminato.

# MATERIALI DA SCAVO

*Premessa*



Per le modalità di gestione come **RIFIUTI** e per **UTILIZZO IN SITO** **non sono obbligatorie** specifiche autorizzazioni né alcuna procedura amministrativa, oltre ai necessari titoli abilitativi edilizi, salvo diverse indicazioni dei singoli Comuni. In caso di gestione **come rifiuti** rimane invece l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia (ad es. autorizzazione Albo Gestori Ambientali, trasporto con FIR).

# MATERIALI DA SCAVO

*D.L. Fare*

## GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO

**NON CONTAMINATI**

come  
RIFIUTI

come  
MATRICE AMBIENTALE  
UTILIZZO IN SITO

art.185 c.1 lettera c)  
del D.Lgs 152/06

come SOTTOPRODOTTI  
UTILIZZO  
FUORI SITO

DISPOSIZIONI  
DL FARE-legge 98/13


**SI**  
in ambito  
VIA/AIA

**NO**  
in ambito  
VIA/AIA

**UTILIZZO FUORI SITO:** recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali, altri utilizzi sul suolo, in un successivo ciclo di produzione industriale.

# UTILIZZO FUORI SITO

**UTILIZZO FUORI SITO  
IN AMBITO AIA/VIA**  
**indipendentemente dai volumi prodotti**



**D.M. 161/2012**  
**PIANO DI UTILIZZO**  
(art. 41 comma 2 della legge 98/2013)

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Suggerimento n.148/2013 (Dossier + format Piano di Utilizzo).


# UTILIZZO FUORI SITO

**UTILIZZO FUORI SITO**

**NON**

**IN AMBITO AIA/VIA**

**indipendentemente dai volumi prodotti**  
**(cioè sia superiori sia inferiori a 6.000 m<sup>3</sup>)**



**DICHIARAZIONE DI UTILIZZO**

(art. 41-bis della legge 98/2013)

**È ABROGATO il PIANO SCAVI** di cui all'art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (per effetto del comma 6 dell'art. 41-bis della legge 98/2013).

# DICHIARAZIONE

## 1) Lo scavo e l'utilizzo devono riferirsi ad attività AUTORIZZATE.

Il proponente l'intervento edilizio **all'ATTO DELLA RICHIESTA DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI** (Permesso di Costruire, DIA, SCIA, o di eventuali varianti edilizie) **manifesta formalmente sia la VOLONTA'** di gestire i materiali da scavo come sottoprodotti **sia l'impegno di far verificare** lo stato qualitativo dei suoli da escavare al fine di accertare la non contaminazione dei medesimi.

*Il sottoscritto.....proponente l'intervento edilizio situato in.....via.....richiesto tramite il seguente titolo edilizio..... manifesta la volontà di gestire i materiali da scavo come sottoprodotti di cui all'art. 41-bis del D.L. 69/2013, così come convertito dalla legge 98/2013.*

*Il sottoscritto si impegna a verificare/far verificare lo stato qualitativo del materiale da scavo e la rispondenza di tutte le condizioni previste dall'art. 41-bis che saranno attestate tramite dichiarazione resa all'ARPA, ai sensi del DPR 445/2000.*

# DICHIARAZIONE

2) Rilascio del titolo edilizio da parte dell'Autorità competente.

3) Dopo aver ritirato il titolo edilizio, il proponente o il produttore del materiale da scavo hanno l'obbligo di attestare *il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 41-bis* della legge 98/2013 tramite **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** resa ai sensi del DPR 445/2000 **da trasmettere all'ARPA** e per conoscenza al Comune del luogo di produzione precisando:

- il *luogo di produzione*;
- il *luogo di utilizzo*;
- le *quantità* destinate a utilizzo;
- i *tempi previsti per l'utilizzo* (che di norma non possono superare un anno, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore);
- l'eventuale *sito di deposito* (anche esterno al sito di produzione).

# DICHIARAZIONE

## CONDIZIONI

(comma 1 art. 41- bis della legge 98/2013)

- a) **è certa la destinazione all'utilizzo** direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
- b) in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, **non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B** della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e **i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee**, fatti salvi i valori di fondo naturale;
- c) in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, **l'utilizzo non determina rischi per la salute** ne' variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
- d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) **non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento**, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

# DICHIARAZIONE

La trasmissione della dichiarazione dovrà avvenire **solo dopo il rilascio del titolo abilitativo edilizio** e pertanto detta dichiarazione potrà essere effettuata **anche in occasione dell'inizio delle attività di scavo** (fatte salve diverse disposizioni dei vari regolamenti edilizi comunali o di altri atti amministrativi).

Si precisa che la citata dichiarazione **non comporta alcun atto di approvazione da parte di ARPA**, pur rimanendo in capo a detto Ente tutte le funzioni di controllo previste dalla normativa vigente.

# DICHIARAZIONE

4) **Dopo aver trasmesso la dichiarazione ad ARPA**, è possibile **intraprendere l'attività di scavo** in modo conforme a quanto indicato nella dichiarazione.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio non prevede l'obbligo di allegare documentazione, tuttavia consigliamo alle imprese di **allegare le analisi chimico-fisiche** che comprovano la non contaminazione del materiale da scavo.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio (comprensiva di eventuali allegati) si può trasmettere **via PEC** oppure tramite **raccomandata postale con r/r**.

# DICHIARAZIONE

5) Il **trasporto**, sia in regime di conto proprio sia in regime di conto terzi, dei materiali da scavo **deve essere accompagnato dal DDT fiscale** oppure, in caso di trasporto in conto terzi, da copia del contratto di trasporto o della scheda di trasporto (D.Lgs. 286/2005).

**Si deve utilizzare il DDT in quanto i materiali da scavo sono sottoprodotti e non rifiuti.**

Si consiglia alle imprese di **tenere a bordo** dell'autocarro che effettua il trasporto anche una **copia della dichiarazione**, al fine di dimostrare, in caso di controlli, che i materiali da scavo trasportati sono sottoprodotti e quindi soggetti a DDT e non a FIR.

# DICHIARAZIONE

## 6) VARIANTI

Eventuali **modifiche** ai contenuti indicati nella **dichiarazione** dovranno essere comunicate **entro 30 giorni** (dal momento in cui è intervenuta la variazione) **al Comune** del luogo di produzione e per conoscenza all'ARPA.

La **COMUNICAZIONE delle varianti** dovrà essere trasmessa tramite PEC oppure tramite raccomandata postale con r/r.

7) **Il produttore deve**, in ogni caso, **confermare** che i materiali da scavo sono stati **completamente utilizzati** secondo **le previsioni comunicate** con la citata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai seguenti Enti e più precisamente:

- **all'ARPA** del Comune di **produzione**;
- **al Comune** del luogo di **produzione**;
- **al Comune** del luogo di **destino**;
- **all'ARPA** del Comune di **destino**.

# Modulistica materiali da scavo

Fac-simile dichiarazione utilizzo materiali da scavo realizzata da Assimpredil Ance

OPPURE

Circolare ARPA Lombardia sulla gestione dei materiali da scavo con relativa modulistica.

È fatta salva alle imprese la possibilità di utilizzare anche moduli diversi purché rispondenti ai requisiti dell'art. 41-bis della legge 98/2013 e del DPR 445/2000.

# MATERIALI DI RIPORTO

L'art. 41 della legge n. 98/2013:

- ha confermato che **i materiali di riporto sono matrici ambientali** (art. 41, comma 3 lettera b));

- ha specificato la loro **composizione** chiarendo che sono:

*[...] costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito [...] (art. 41, comma 3 lettera a)*

# MATERIALI DI RIPORTO

**TEST DI CESSIONE D.M. 05/02/1998**  
**SUI SUOLI CONTENENTI MATERIALI DI RIPORTO**  
(ai sensi del comma 3 dell'art. 41 del D.L. 69/2013)

**NON ESCAVATI**  
(art.185 comma 1  
lettera **b**) del D.Lgs  
152/06 e s.m.i.)

**ESCAVATI e  
UTILIZZATI NELLO  
STESSO SITO DI  
PRODUZIONE**  
(art.185 comma 1 lettera **c**)  
del D.Lgs 152/06 e s.m.i.).

Se le matrici materiali di riporto che si intendono utilizzare **sono conformi ai limiti del TEST DI CESSIONE**, devono rispettare **anche** i limiti di cui alla tabella 1 Allegato 5 Parte IV Titolo V del D.Lgs 152/06 cioè la c.d. “**caratterizzazione**”, al fine di escludere la contaminazione dei suoli e quindi la necessità di effettuare bonifiche.

# MATERIALI DI RIPORTO

Se le matrici materiali di riporto **NON SONO CONFORMI** ai limiti del **test di cessione** **DEVONO:**

**ESSERE RIMOSSE**

**ESSERE RESE CONFORMI AL TEST DI CESSIONE**  
tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti

**ESSERE SOTTOPOSTE A MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE**  
tramite le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili

Sono tutte procedure di bonifica.

# RICORSO AL D.M. 161/2012

In data 10 giugno 2014 è stata **emessa la sentenza al ricorso avverso il DM 161/2012**, che ha accolto le motivazioni sollevate in merito all'ambito di applicazione del Regolamento sui materiali da scavo.

Il TAR Lazio nella sentenza in esame ha chiarito che:

- 1. i cantieri di minori dimensioni sono sempre esclusi dall'ambito di applicazione del DM 161/2012.**
- 2. i materiali di riporto che restano in sito sono esclusi dall'ambito di applicazione del DM 161/2012, che si applica unicamente al materiale da scavo utilizzato in siti diversi da quelli in cui è stato escavato.**
- 3. ai materiali di riporto non si applica il limite massimo del 20% di materiali di origine antropica, né l'elenco delle tipologie di materiali inerti di origine antropica, previste dall'Allegato 9 al DM 161/2012.**

# RICORSO AL D.M. 161/2012

Sono stati **rigettati** invece, con motivazioni che riteniamo del tutto infondate, **i seguenti motivi di ricorso**:

- l'ipotesi di **cessazione della qualifica di sottoprodotto**;
- la previsione del **termine di 90 giorni** per l'inizio dei lavori, sulle **verifiche eccessivamente gravose** previste in caso di riutilizzo di materiali da scavo provenienti da siti contaminati;
- la **mancaza di un termine** per il parere obbligatorio di ARPA per il riutilizzo di materiali provenienti da siti con fondo naturale di contaminazione;
- la **dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU)**;
- la **disciplina sul trasporto** dei materiali da scavo (documento diverso ma identico nei contenuti all'attuale DDT).

# CONTATTI

## AREA TERRITORIO TECNOLOGIA ECONOMIA

**geom. Roberto Caporali**

Tel. 02.88.12.95.25

[r.caporali@assimpredilance.it](mailto:r.caporali@assimpredilance.it)

**dr.ssa Alessandra Zanni**

Tel. 02.88.12.95.79

[a.zanni@assimpredilance.it](mailto:a.zanni@assimpredilance.it)

[www.assimpredilance.it](http://www.assimpredilance.it)